



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Accertamento fiscale nullo senza i motivi del rigetto delle difese

Autore: Redazione | 24/03/2016



*Nulla l'avviso di accertamento se l'Ufficio non spiega le ragioni per le quali respinge i rilievi del contribuente.*

È nullo l'avviso di **accertamento fiscale** se l'**Agenzia delle Entrate** non indica, nell'atto notificato al contribuente, le ragioni per cui ha ritenuto di non accogliere le difese presentate da quest'ultimo in sede di **contraddittorio amministrativo**. Lo ha chiarito la **Cassazione** in una recente sentenza **[1]**, con riferimento a un

avviso notificato a seguito dell'applicazione degli **studi di settore**.

Un elemento essenziale del procedimento di irrogazione delle sanzioni tributarie, da parte del fisco, è la **partecipazione del contribuente** al procedimento stesso. L'ufficio deve sempre dare la possibilità al cittadino di presentare difese o memorie scritte, eventualmente convocandolo presso i propri uffici. In quella sede – cosiddetto **contraddittorio amministrativo** – il contribuente può esibire documenti e dati a propria difesa, ben sapendo, comunque, che se rinuncia a tale diritto o lo esercita in ritardo, non può più, in un'eventuale causa di impugnazione contro l'accertamento, produrre ciò che non ha prodotto prima (sul punto leggi la scheda: "[Accertamento fiscale: difese e documenti vanno prodotti subito](#)").

Alla necessità di tale fase, prevista peraltro dalla legge **[2]**, corrisponde anche la necessità per l'Agenzia delle Entrate di **motivare le ragioni di un eventuale rigetto** delle difese avanzate dal soggetto interessato. Se così non fosse e l'amministrazione finanziaria potesse, a proprio piacimento, non tenere conto degli elementi addotti dal contribuente, senza dargliene giustificazione, alcun valore avrebbe la fase di contraddittorio amministrativo, né avrebbe senso renderla obbligatoria.

Questo principio è stato più volte rimarcato dalla giurisprudenza della Cassazione, anche a Sezioni Unite **[3]**.

In buona sostanza, l'avviso di accertamento deve dare atto delle **ragioni** per cui l'Agenzia delle Entrate ritiene di sanzionare il contribuente nonostante i motivi esposti da quest'ultimo nella fase amministrativa. Solo l'esame delle difese e delle documentazioni depositate in tale momento stragiudiziale, o dell'eventuale comportamento omissivo a tale onere, può far scattare quelle presunzioni "gravi, precise e concordanti" per poter dar luogo alla sanzione stessa.

Le prove per poter procedere all'accertamento basato sui parametri o sugli studi di settore nascono possono nascere solo a seguito del **contraddittorio**

**amministrativo**, non potendo essere formate anteriormente dall’Agenzia delle Entrate sulla base di semplici presunzioni o **indizi**. Dunque la **motivazione dell’accertamento** non può esaurirsi nella semplice constatazione che vi è stato uno **scostamento dagli standard**, ma è necessario che sia integrata con la dimostrazione delle circostanze concrete che hanno fondato la convinzione dell’ufficio, con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente all’atto del contraddittorio.

## **Note**

**[1]** Cass. sent. n. 5715/2016. **[2]** Art. 10, co. 3 bis, l. 146/1998 in combinato disposto con gli artt. 42 e 39 co. 1, lett. d) d.P.R. n. 600/1973. **[3]** Cass. S.U. sent. n. 26635/09 e n. 15633/14, n. 27822/13, n. 11633/13. *Autore immagine: 123rf.com*